



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 45 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 21 APRILE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI MOLFETTA – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
ED ATTO DI PRECETTO AD ISTANZA DELL'ARCH. FICELE MICHELE
BRUNO PER IL PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLA
PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO
MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO – II LOTTO.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **28 aprile 2005** al **13 maggio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 07.04.2005, con protocollo n. 35, è stato notificato al Comune di Molfetta il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Molfetta – a cura degli Avv.ti Vincenzo Ficele e Anna Capurso – dall'Arch. Ficele Michele Bruno, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 51.200,00 afferente l'onorario relativo alla redazione del progetto dei lavori di completamento del Nuovo Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso – II Lotto – realizzazione di spazi adibiti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, giusta determinazione dirigenziale n. 74 del 18.03.2003 di affidamento del suindicato incarico;

pedissequo al detto ricorso è stato notificato il decreto n. 49/05 D.I., con il quale il Giudice dell'adito Tribunale, ritenendo la domanda fondata su idonea prova scritta, ha ingiunto al Comune di Molfetta di pagare, nel termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di € 51.200,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento che ha liquidato in complessive € 1.020,00 di cui € 178,00 per esborsi, € 442,00 per diritti, € 400,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CNAP come per legge;

essendo il prefato decreto munito di formula esecutiva, conduce in allegato atto di precetto, con il quale l'Arch. Ficele ha intimato al Comune di Molfetta di pagare nel termine di 10 giorno dalla notifica la somma di € 54.397,65, oltre il costo della notifica dell'atto, il costo della registrazione del decreto ingiuntivo, nonché interessi, spese diritti ed onorari a maturarsi sino all'integrale e definitivo soddisfo;

Ciò premesso,
avendo rilevato la fondatezza della domanda alla quale, come indicato dal Capo Settore LL.PP. – nota del 16.02.2005, non è stato dato seguito perché si è in attesa del finanziamento della Regione Puglia, si ritiene che l'Ente non debba costituirsi prendendo atto del decreto del Giudice e del precetto di pagamento dell'Arch. Ficele;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di prendere atto, non costituendosi, del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto avanzato dall'Arch. Ficele Michele Bruno, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Settore LL.PP., di concerto con il Settore Ragioneria, gli adempimenti afferenti il pagamento della somma ingiunta dal Giudice, come precettata con il suddetto atto;
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
